



# Comune di Gonnosfanadiga

Provincia del Sud Sardegna

Originale

## Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N° 16 del 25/05/2023

Adunanza Straordinaria - Prima convocazione

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 09.45 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dal decreto Legislativo n.267/2000 e nei termini prescritti dalle disposizioni regolamentari .

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Presenti
Andrea Paolo Giuseppe Floris	Sindaco	SI
Simonetta Zurru	Consigliere	NO
Raffaele Pes	Consigliere	SI
Carlo Efsio Pisanu	Consigliere	SI
Francesco Porta	Consigliere	NO
Maria Gabriella Mallica	Consigliere	SI
Monia Casti	Consigliere	SI
Pamela Saba	Consigliere	NO
Raffaele Tomasi	Consigliere	SI
Andrea Sogus	Consigliere	SI
Fabiana Crobu	Consigliere	SI
Roberto Uccheddu	Consigliere	SI
Sisinnio Zanda	Consigliere	NO
Maria Giuliana Biasioli	Consigliere	SI
Barbara Collu	Consigliere	NO
Anna Rita Soddu	Consigliere	NO
Luigi Deias	Consigliere	SI

**Presenti:11 Assenti:6**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Efsia Contini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Andrea Paolo Giuseppe Floris assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, quindi nomina in qualità di scrutatori i consiglieri: 1) Luigi Deias , 2) Monia Casti , 3) Fabiana Crobu.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- L'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“Le Provincie e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Dato atto** che, a seguito di quanto sopra esposto il Consiglio Comunale del Comune di Gonnosfanadiga, con propria deliberazione n. 16 del 30/06/2021 ha approvato il regolamento Comunale per la disciplina della Tari;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2022 avente ad oggetto “determinazione del posizionamento nella matrice degli schemi regolatori per la definizione degli standard qualitativi contrattuali e tecnici del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo il TQRIF allegato alla deliberazione Arera n. 15/2022”, con la quale questo Ente si posiziona secondo lo Schema 1 “livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

**Viste** le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (ART. 27 TQRIF);
- la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

**Atteso che**, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura e delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

**Visto** lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato “A”.

### Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma della quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini

previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 3 comma 5-quinques del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogata una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello della deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. unico del D.M. o 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno che prevede il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022);
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, la quale prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;
- che con decreto del Ministro dell'Interno del 19.04.2023 è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31 maggio 2023;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- l' art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**Dato atto** che:

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**Ritenuto** che alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario nonché opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione ed adeguamento del vigente regolamento TARI;

**Esaminato** lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente rivisitato e adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche e allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la lettera "A";

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Considerato** che in data 16/05/2023 si è riunita la Commissione Statuto e Regolamenti al fine di esaminare ed approvare lo schema di regolamento;

**Dato atto** altresì che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, e il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D. Lgs 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del Dl. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2013, n. 213;

**Visti:**

il D. L.gs n. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale che disciplina il funzionamento degli uffici e servizi;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Sentiti** gli interventi dei Consiglieri, che si riportano in separato verbale di seduta, il Sindaco, constatato che non vi sono altri interventi, propone di passare alla votazione che, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente esito:

favorevoli:9

Contrari:0

Astenuti:2 Deias - Biasioli

**DELIBERA**

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. **di approvare** le modifiche al Regolamento Comunale ai sensi della deliberazione di Arera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 per quanto attiene le seguenti disposizioni:

- Attivazione, variazione e cessazione del servizio ("dichiarazioni" TARI);
- Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione (rimborsi o compensazioni);
- Modalità e periodicità dei pagamenti;
- Maggiore rateizzazione degli importi dovuti;
- Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche.

2. **di dare atto**, recependo le modifiche di cui al precedente punto, il vigente Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2021, risulta nella sua nuova forma come da allegato "A";

3. **di prendere atto** che il suddetto regolamento, vista la sua approvazione entro il termine di cui all'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, così come convertito in Legge n.69 del 21 maggio 2021, pubblicato nei modi di legge, entrerà in vigore nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 10 delle preleggi, 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione e, produrrà i suoi effetti con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

4. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti la materia;

5. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Dl. Lgs 360/98;

6. **di dare atto** che, il testo del presente atto ed i relativi allegati, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui al punto precedente, saranno predisposti ed adattati al formato elettronico definito dal decreto del Ministero e dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2021, così come chiarito dalla Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021;

7. **di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

8. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione riportante il seguente esito:

favorevoli:9

Contrari:0

Astenuti:2 Deias - Biasioli

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/00.